



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **5614/2022 R.G.A.C.** assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 20/01/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c.

TRA

Giuseppina (c.f.:) elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 presso lo studio dell'Avv. Liguori Vincenzo (C.F.: LGRVCN90T17F839C), dal quale unitamente (C.F.:) è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

PROVINCIA SICULA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETÀ (partita i.v.a.:) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Giovanni (c.f.:) e Angelina (c.f.:) dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTE

NONCHE'

Massimo (c.f.:) elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. Luigi (c.f.:) dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CHIAMATO IN CAUSA

E



LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10544200L , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in . presso lo studio dell'Avv. l Renato (c.f.:), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

Rocco (c.f.:), elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 presso lo studio dell'Avv. Liguori Vincenzo (c.f.: LGRVCN90T17F839C) dal quale unitamente (c.f.:) è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario;

INTERVENTORE VOLONTARIO

Oggetto: "Responsabilità professionale"

Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/01/2025.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.

1. Sui fatti di causa.

A tal fine, è sufficiente ricordare che con ricorso *ex art. 702- bis c.p.c.* depositato telematicamente in data 23/05/2022, Giuseppina, a seguito del procedimento per Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite *ex artt. 696-bis c.p.c.* e 8 L. 8/3/2017 n. 24, introdotto dal ricorso depositato innanzi a questo Tribunale in data 17/3/2021 e iscritto al numero di R.G. 3112/2021 (conclusosi con Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite depositata in data 28/2/2022) adiva questo Tribunale al fine di sentir accogliere in danno dell'ente "Provincia Sicula dell'Ordine CC.RR.M.I. Religiosi Camilliani", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le seguenti conclusioni:

[...]

NEL MERITO

accogliere il presente ricorso;



apprezzabilità al proprio interesse all'intervento volontario adesivo dipendente qui spiegato).

Tutte tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, determinato in virtù del *decisum* e non già del *disputatum* — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 —) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti in causa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto altresì riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisorii).

In questa sede vanno, inoltre, liquidate anche le spese di lite relative alla precedente fase *ex art. 696-bis c.p.c.* svoltesi tra la ricorrente e la parte qui resistente prima della instaurazione del presente giudizio di merito. Ed invero, *"Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto."* (cfr., *ex multis*, Cass. 15672/2005).

Per gli stessi motivi già innanzi espressi, inoltre, le spese di C.T.U. vanno poste, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti dei Consulenti (cfr. Cass. 28094/2009), definitivamente a carico delle parti resistente e chiamate in causa, in parti uguali tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott. Rosario , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **5614/2022 R.G.A.C.**, avente ad oggetto *"Responsabilità professionale"*, pendente tra **Giuseppina** — ricorrente — e **PROVINCIA SICULA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA PIETÀ**, — resistente — nonché — **Massimo** e **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. 10544200L** — chiamati in causa — e **Rocco** — — interventore volontario — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbite, così provvede:

1. in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità della resistente Provincia Sicula Dell'ordine Dei Chierici Regolari Ministri Degli Infermi - Presidio Ospedaliero Santa Maria Della Pietà di Casoria nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto nel ricorso introduttivo del giudizio, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al



pagamento, in favore della ricorrente **Giuseppina**, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di **euro 216.579,50** (*duecentosedicimilacinquecentosettantanove/50*), **oltre interessi come in motivazione**;

2. accertato e dichiarato nel 50% (cinquanta per cento) la quota di corresponsabilità nella causazione dell'evento di danno per cui è causa in capo alla resistente Provincia Sicula Dell'ordine Dei Chierici Regolari Ministri Degli Infermi - Presidio Ospedaliero Santa Maria Della Pietà di Casoria e del chiamato in causa Massimo, per le ragioni di cui in motivazione, condanna quest'ultimo a tenere indenne la prima di quanto essa sarà tenuta a corrispondere alla ricorrente per effetto della presente decisione, fino alla concorrenza della somma di euro 108.289,75 (*centoottomiladuecentoottantanove/75*), oltre interessi come in motivazione;
3. accertato e dichiarato l'obbligo contrattuale indennitario sussistente in capo alla chiamata in causa Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10544200L, nei confronti della convenuta Provincia Sicula Dell'ordine Dei Chierici Regolari Ministri Degli Infermi - Presidio Ospedaliero Santa Maria Della Pietà di Casoria, in forza del contratto assicurativo tra loro stipulato e per le ragioni di cui in motivazione, condanna la prima, in persona del legale rappresentante *p.t.*, a tenere indenne la seconda di tutto quanto essa sarà tenuta a corrispondere alla parte ricorrente per effetto della presente pronuncia, disponendo che il relativo pagamento venga operato direttamente in favore della ricorrente terza danneggiata, *ex art. 1917, comma 2, c.c.*;
4. condanna la convenuta, Provincia Sicula Dell'ordine Dei Chierici Regolari Ministri Degli Infermi - Presidio Ospedaliero Santa Maria Della Pietà di Casoria, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore di parte attrice, **Giuseppina**, delle spese di lite tanto per il presente giudizio quanto per quello di A.T.P. *ex art. 696-bis c.p.c.* che lo ha preceduto, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 (*quindicimila/00*), di cui euro 1.000,00 (*mille/00*) per spese, ed euro 14.000,00 (*quattordicimila/00*) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi **in favore del procuratore costituito** per la medesima parte ricorrente, **Avv. Liguori Vincenzo**, per dichiarato anticipo fattone, *ex art. 93 c.p.c.*;
5. condanna le parti chiamate in causa, Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10544200L e Massimo, al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte convenuta, Provincia Sicula Dell'ordine Dei Chierici Regolari Ministri Degli Infermi - Presidio Ospedaliero Santa Maria Della Pietà di Casoria, delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 11.300,00



(undicimilatrecento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese, ed euro 11.000,00 (undicimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte resistente, Avv.ti Angelina e Giovanni, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;

6. compensa integralmente le spese di lite tra le parti resistente e chiamate in causa e l'interventore volontario Rocco;
7. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei CC.TT.U., in base al decreto di liquidazione del 14/05/2022 emesso nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo *ante causam* iscritto al n. 3112/2021 r.g.a.c., pone le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente in capo alle parti resistente e chiamate in causa, col conseguente diritto della ricorrente di ripetere da queste ultime quanto già versato o quanto sarà versato ai CC.TT.U. in forza del predetto decreto di liquidazione.

Così deciso in Aversa, 06/05/2025

IL GIUDICE
(dott. Rosario)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..

